

N. 02730/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01324/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2014, proposto da:

Consorzio Gas Tera e Consorzio Gas Tera P.M.I., entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Zamberletti, Matteo Falcione, Mileto Mario Giuliani e Milly Supino, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano, via Gabrio Casati, 1;

contro

Ministero dello sviluppo economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;

Stogit - Stoccaggi Gas Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Reggiani e Fabio Todarello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Todarello in Milano, p.zza Velasca, 4;

nei confronti di

Cassa congruaglio per il settore elettrico, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;

Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2014 recante “*Modalità di allocazione della capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo 1° aprile 2014 – 31 marzo 2015*”;

- della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 85/2014/R/GAS del 27 febbraio 2014;

- della delibera dell'Autorità n. 144/2014/R/GAS del 27 marzo 2014;
- della proposta di aggiornamento del Codice di Stoccaggio presentata da Stogit con nota all'Autorità in data 11 luglio 2013;
- della delibera dell'Autorità n. 353/2013/R/GAS del 1° agosto 2013;
- ove occorrer possa, dei due decreti del Ministero dello sviluppo economico del 15 febbraio 2013, *in parte qua*;
- di tutti i provvedimenti di Stogit attuativi e/o esecutivi dei provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità impugnati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o correlato ancorché non conosciuto dai ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, di Stogit - Stoccaggi Gas Italia s.p.a. e della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'articolo 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I ricorrenti Consorzio Gas Tera e Consorzio Gas Tera P.M.I. sono, rispettivamente, un consorzio di clienti finali industriali e un consorzio di piccole e medie imprese, costituiti al fine di partecipare all'investimento nella realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio del gas naturale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.

1.1 Il decreto legislativo n. 130 del 2010, recante “*Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99*”, si prefigge specificamente di promuovere “*l'incontro della domanda di gas naturale dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta e trasferendo ai clienti finali i benefici derivanti dalla aumentata concorrenzialità*” (articolo 1).

A tal fine, il Titolo III del decreto legislativo (articoli 4-8), reca, come si evince dalla stessa rubrica, misure finalizzate a conseguire un *“Incremento dell’offerta di servizi di stoccaggio di gas naturale”*. Tali misure includono la *“Partecipazione di soggetti investitori allo sviluppo di capacità di stoccaggio”* (articolo 6); partecipazione di cui si prefigura la realizzazione mediante il concorso alla realizzazione di progetti di sviluppo della capacità di stoccaggio del gas naturale sia da parte di clienti finali industriali (articolo 6, comma 1), sia anche da parte di consorzi di clienti finali industriali e di aggregazioni di piccole e medie imprese (articolo 6, comma 2); categorie, queste ultime, alle quali sono riconducibili – come sopra detto – gli odierni ricorrenti.

1.2 In esito alla partecipazione ad apposite procedure selettive, indette ai sensi del comma 5 del predetto articolo 6, i due consorzi Gas Tera e Gas Tera P.M.I. hanno stipulato nel 2011 con Stoccaggi Gas Italia – Stogit s.p.a. (di seguito anche: Stogit) appositi contratti di durata quinquennale, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. a), del d.lvo n. 130 del 2010 (docc. 9 e 10 dei ricorrenti), con i quali hanno conseguito, a fronte del proprio investimento, la disponibilità di capacità di spazio di stoccaggio del gas naturale; capacità determinate in esito alle procedure selettive suddette e specificamente indicate nei contratti stipulati con Stogit dagli odierni ricorrenti.

I medesimi contratti fanno, invece, rinvio al Codice di stoccaggio di Stogit per la determinazione delle capacità di iniezione e di erogazione del gas oggetto delle capacità di spazio di stoccaggio conferite (v. articolo 4, punto 4.2, secondo periodo, di entrambi i contratti, docc. 9 e 10 dei ricorrenti).

1.3 La tariffa dello stoccaggio del gas è disciplinata dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 3 agosto 2010 ARG/GAS n. 119/10 e, in particolare, dall’articolo 6 dell’Allegato A (doc. 11 ricorrenti), mentre ulteriori atti regolatori si riferiscono alle capacità di stoccaggio oggetto delle misure del decreto legislativo n. 130 del 2010. In particolare, per quanto qui interessa, la delibera ARG/gas 13/11 del 17 febbraio 2011, recante *“Disposizioni ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 e modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10”* (doc. 13 dei ricorrenti), distingue due componenti tariffarie: *“Cfix”* (*“corrispettivo d’accesso unitario”*) e *“Cvar”* (*“corrispettivo di utilizzazione unitario”*).

1.3 I contratti stipulati dai consorzi ricorrenti con Stogit fanno riferimento, inoltre, alla possibilità di cessione a terzi delle capacità conferite (articolo 5, punto 5.3 – v. doc. 9 e 10 dei ricorrenti), coerentemente rispetto a quanto contemplato dall’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 130 del 2010, per il quale *“I contratti di cui ai commi 1, lettera a), e 3, nonché le obbligazioni derivanti dalle assegnazioni di cui all’articolo 6 possono essere ceduti dai soggetti investitori ad altri soggetti con i medesimi requisiti di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, solo a decorrere dall’entrata in esercizio delle capacità di stoccaggio ad essi relative”*.

Di tale facoltà i ricorrenti dichiarano di essersi ripetutamente avvalsi, nel tempo, operando c.d. *“cessioni bilaterali”* che – secondo la prassi invalsa nel settore – consistono, per quanto da essi riferito, nella cessione a terzi delle capacità di stoccaggio spettanti ai consorzi in base ai contratti stipulati con Stogit ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 130 del 2010.

2. In tale contesto di riferimento sono intervenuti una serie di atti del Ministero dello sviluppo economico e dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico che – secondo quanto prospettato dai ricorrenti – hanno modificato l’assetto complessivo del settore, incidendo negativamente sulla redditività dell’investimento a suo tempo compiuto dai consorzi con il finanziamento della realizzazione delle nuove capacità di stoccaggio.

I consorzi Gas Tera e Gas Tera P.M.I. hanno, quindi, impugnato con l'odierno ricorso: il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2014 recante "*Modalità di allocazione della capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo 1° aprile 2014 – 31 marzo 2015*"; la delibera dell'Autorità n. 85/2014/R/GAS del 27 febbraio 2014; la delibera dell'Autorità n. 144/2014/R/GAS del 27 marzo 2014; la proposta di aggiornamento del Codice di Stoccaggio presentata da Stogit all'Autorità in data 11 luglio 2013; la delibera dell'Autorità n. 353/2013/R/GAS del 1° agosto 2013, recante l'approvazione della suddetta proposta. Impugnano altresì, con la formula "*ove occorrer possa*", i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2013, attuativi dell'articolo 14 del decreto legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012.

3. In particolare, seguendo la ricostruzione dei ricorrenti:

- i due decreti del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2013 (cc.dd. "*decreto stoccaggio gnl rigassificato*" e "*decreto stoccaggio di modulazione*") hanno previsto l'articolazione del servizio di stoccaggio di modulazione del gas naturale in "*servizio uniforme*" (caratterizzato da una disponibilità di prestazione costante durante tutta la fase di erogazione, corrispondente al periodo da novembre a marzo) e "*servizio di punta*" (caratterizzato dalla variabilità della prestazione di erogazione del gas, assicurando la massima prestazione di erogazione nei mesi più freddi);

- con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2014 sono state disciplinate le "*Modalità di allocazione della capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo 1° aprile 2014 – 31 marzo 2015*", prevedendo – all'articolo 2 – l'assegnazione delle capacità di stoccaggio da parte delle imprese di stoccaggio mediante aste consecutive e, inoltre, confermando la distinzione – all'articolo 3 – delle prestazioni di erogazione del gas nei servizi "*di punta*" (ossia caratterizzato dalla previsione della massima capacità di erogazione nei mesi di gennaio e febbraio: v. articolo 3, comma 1, primo periodo) e "*uniforme*" (ossia "*con profilo di utilizzo uniforme della capacità erogativa, pari allo spazio allocato suddiviso per 150 giorni, come definito nei Codici di stoccaggio*": v. articolo 3, comma 2);

- con la delibera 353/2013/R/GAS del 1° agosto 2013, l'Autorità ha approvato una modifica del Codice di stoccaggio di Stogit, in virtù della quale per le capacità di stoccaggio del gas naturale di cui al decreto legislativo n. 130 del 2010 (tra cui, quindi, le capacità disponibili ai ricorrenti in base ai contratti stipulati con Stogit nel 2011) è stata stabilita una prestazione di erogazione del gas equiparata a quella del servizio uniforme, che però è ritenuto dai ricorrenti meno appetibile sul mercato rispetto a quello di punta (v. capitolo 20, punto 20.9.4.2 della proposta di modifica del Codice di stoccaggio – doc. 4 dei ricorrenti, pag. 246);

- con la delibera 85/2014/R/GAS del 27 febbraio 2014 è stata prevista, in favore dei soggetti titolari di capacità di stoccaggio ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 2010, la facoltà di rilasciare a Stogit le capacità non direttamente utilizzate, al fine della relativa assegnazione nell'ambito delle procedure di asta per il servizio di stoccaggio uniforme, dopo l'assegnazione delle capacità di stoccaggio disponibili alla stessa impresa di stoccaggio (articolo 8 della delibera – doc. 2 dei ricorrenti); i medesimi utenti rimangono peraltro obbligati, ai sensi del comma 8.3 della delibera, a pagare il corrispettivo fisso *Cfix* relativo alla capacità rilasciata; per le capacità di stoccaggio eventualmente non assegnate ad asta a seguito del rilascio a Stogit, la medesima delibera 85/2014/R/GAS prevede la possibilità per gli utenti di chiedere di rientrare nella relativa disponibilità (comma 8.5 della delibera), al fine dell'utilizzazione diretta ovvero della c.d. cessione bilaterale ad altro soggetto interessato;

- secondo quanto affermato dai ricorrenti, il complessivo effetto risultante da tali novità normative e regolatorie sarebbe stato il depauperamento del valore commerciale dell'investimento compiuto dai consorzi ricorrenti attraverso il finanziamento della realizzazione di nuove capacità di stoccaggio ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 2010;

- nelle premesse della delibera 22/2014/R/GAS (doc. 17 dei ricorrenti, primo "ritenuto" a pag. 5), l'Autorità ha affermato che, per l'anno di stoccaggio 2013-2014, *"le modifiche intervenute nella normativa e nella regolazione dello stoccaggio potrebbero, anche in relazione alla loro repentina entrata in efficacia e in ragione dell'evoluzione del contesto di mercato (...), aver inciso (...) sulla redditività dell'investimento dei soggetti industriali, cui le misure del decreto legislativo n. 130/10 sono rivolte, al di là di quanto dovrebbe essere l'effetto dell'alea tipica cui sono esposte scelte imprenditoriali di natura pluriennale come quelle in oggetto"*; la stessa Autorità ha successivamente stabilito, con la delibera 144/2014/R/GAS (doc. 3 dei ricorrenti), l'applicazione retroattiva, solo per il medesimo anno termico 2013-2014, del corrispettivo *Cfixmkt*, inferiore rispetto al corrispettivo *Cfix*, facendo carico a Stogit di effettuare il ricalcolo di tutte le partite economiche.

4. Il ricorso – notificato il 17 aprile 2014 e depositato il 24 aprile 2014 – è affidato ai seguenti motivi:

I) nullità degli atti di regolazione adottati dall'Autorità, nella parte in cui hanno approvato le modifiche apportate al Codice di stoccaggio di Stogit; modifiche che – in particolare – hanno determinato l'equiparazione del profilo di erogazione del gas oggetto delle capacità di stoccaggio conferite ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 2010 al servizio di modulazione c.d. "*uniforme*" (e non invece al servizio c.d. "*di punta*", ritenuto commercialmente più appetibile dai ricorrenti);

II) Violazione di legge e, segnatamente, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 130 del 2010 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, nonché violazione del diritto dei ricorrenti a fruire dei servizi e delle prestazioni corrispondenti alla capacità di stoccaggio finanziata e all'adeguato ritorno sul loro investimento, del principio del necessario sinallagma dei contratti di stoccaggio e del principio di libertà di accesso a pari condizioni e in maniera neutrale al servizio di stoccaggio; in particolare, la delibera 85/2014/R/GAS sarebbe illegittima nella parte in cui prevede il rilascio delle capacità di stoccaggio conferite ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 2010 a Stogit, senza però liberare i rilascianti dal versamento della componente tariffaria *Cfix*; sarebbe, inoltre, illegittima nella parte in cui prevede che le capacità rilasciate siano conferite all'asta solo una volta esaurite le capacità altrimenti disponibili all'impresa di stoccaggio;

III) Violazione degli articoli 3, 23, 41 e 97 della Costituzione, nonché dei principi di buon andamento, proporzionalità, trasparenza e imparzialità dell'amministrazione; violazione dell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto plurimi profili; in particolare, la delibera 144/2014/R/GAS sarebbe illegittima nella parte in cui si limita a prevedere un correttivo al pregiudizio economico subito dai ricorrenti (e dalle altre imprese che si trovano in analoga situazione) per il solo anno termico 2013-2014, e non anche per il periodo successivo; sarebbe, inoltre, illegittima nella parte in cui prevede che il conguaglio tra il corrispettivo *Cfix* e il minore corrispettivo *Cfixmkt*, stabilito dalla stessa delibera, debba essere erogato da Stogit in favore degli utenti del servizio di stoccaggio (ossia, in caso di cessione bilaterale, ai cessionari), e non invece in favore dei soggetti investitori, che hanno subito il pregiudizio economico riconosciuto dall'Autorità con la delibera 22/2014/R/GAS;

IV) Illegittimità derivata degli atti attuativi ed esecutivi dei provvedimenti impugnati, nonché illegittimità dei decreti ministeriali del 15 febbraio 2013, nella parte in cui, secondo quanto

affermato dalla delibera dell'Autorità 144/2014/R/GAS, “hanno inciso sulle prestazioni connesse alle capacità di stoccaggio conferite nell'ambito delle misure del decreto legislativo n. 130/10” (v. quarto considerato a pag. 2 della delibera – doc. 3 dei ricorrenti).

5. I ricorrenti propongono altresì domanda di risarcimento del danno.

6. Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e per la Cassa congruaglio per il settore elettrico. Si è altresì costituita Stoccaggi Gas Italia s.p.a. – Stogit s.p.a.

7. In esito alla camera di consiglio dell'8 maggio 2014, fissata per la trattazione della richiesta misura cautelare, la Sezione ha emesso l'ordinanza n. 621 del 12 maggio 2014. Con tale provvedimento, ritenuto che la decisione del ricorso presupponesse l'esame di questioni di complessità incompatibile con la sommarietà della fase cautelare, e ritenuto, altresì, che le esigenze dei ricorrenti apparissero tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, la Sezione ha fissato per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 9 ottobre 2014.

8. In prossimità dell'udienza, le parti costituite hanno depositato memorie. Si è altresì costituito il Ministero dello sviluppo economico, depositando memoria in data 22 settembre 2014.

9. All'udienza pubblica del 9 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 353/2013/R/GAS del 1° agosto 2013, recante l'approvazione delle modifiche apportate al Codice di stoccaggio di Stogit; modifiche tra le quali rientra, in particolare, l'equiparazione del profilo di erogazione del gas oggetto delle capacità di stoccaggio conferite ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 2010 al c.d. “*servizio uniforme*”, e non invece al “*servizio di punta*”, ritenuto commercialmente più appetibile dai ricorrenti.

1.1 Evidenziano, al riguardo, i ricorrenti che i decreti ministeriali del 15 febbraio 2013, nel disciplinare il servizio di stoccaggio del gas naturale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 2014, non avrebbero introdotto alcuna specifica disciplina relativa alle capacità di stoccaggio conferite ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 2010. Soltanto nell'Allegato 1 al decreto relativo allo stoccaggio di modulazione è contenuta una nota nella quale, con riferimento al calcolo della capacità erogativa per il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, si legge “*Situazione calcolata ipotizzando un profilo di utilizzo della capacità erogativa costante per il servizio ex D.lgs 130/10*”. Il decreto, dunque, non avrebbe operato, neppure implicitamente, un'equiparazione della capacità di erogazione associata allo stoccaggio ex decreto legislativo n. 130 del 2010 al servizio c.d. “*uniforme*”, ma si sarebbe solo limitato a compiere un'assunzione (ossia: presupporre una prestazione di erogazione uniforme) per una diversa finalità, consistente nella quantificazione dei profili indicativi di erogazione associati al servizio “*di punta*” per il periodo 1° novembre 2013-31 marzo 2014 (v. pagg. 19 s. del ricorso).

L'espressa equiparazione delle prestazioni di erogazione del servizio di stoccaggio di cui fruiscono i ricorrenti a quelle proprie del “*servizio uniforme*” (ossia con prestazione di erogazione costante per tutto il periodo invernale) sarebbe invece avvenuta, per la prima volta, a seguito delle modifiche apportate da Stogit al proprio Codice di stoccaggio; modifiche approvate dall'Autorità con la richiamata delibera n. 353/2013/R/GAS del 1° agosto 2013.

Ad avviso dei ricorrenti, la delibera in questione sarebbe radicalmente nulla, poiché l'Autorità avrebbe già esercitato ed esaurito con la delibera ARG/GAS n. 47/11 del 14 aprile 2011 il potere di approvare le clausole relative ai rapporti tra l'impresa di stoccaggio e i soggetti finanziatori delle capacità di stoccaggio realizzate ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 2010. Conseguentemente, un ulteriore intervento regolatorio, effettuato dopo la stipulazione dei contratti tra Stogit e i consorzi ricorrenti – e, quindi, destinato a incidere sui rapporti in essere – sarebbe privo di base normativa e operato in radicale carenza di potere.

1.2 Al riguardo, mette conto, anzitutto, di rilevare che il potere dell'Autorità di approvare le previsioni del Codice di stoccaggio di Stogit in tema di profili di iniezione e di erogazione associati al servizio di stoccaggio disponibile ai consorzi ricorrenti è previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo del decreto legislativo n. 130 del 2010, ove si stabilisce che *“Le clausole relative all'accesso e all'utilizzo dello stoccaggio nei contratti di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte dai soggetti realizzatori all'Autorità di regolazione per l'approvazione.”*.

Tale potere, come detto, è stato esercitato dapprima con la delibera ARG/GAS n. 47/11 del 14 aprile 2011 e poi con la delibera n. 353/2013/R/GAS del 1° agosto 2013, quest'ultima oggetto, in parte qua, del presente ricorso.

Questo Tribunale ha già avuto modo di soffermarsi sull'ampia latitudine da riconoscere al potere regolatorio dell'Autorità allorché essa approva i Codici di rete elaborati dalle imprese operanti nei settori regolati (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 13 dicembre 2012, n. 3030, ove, in particolare, si evidenzia come *“esigenze di economicità, di ragionevolezza e di coerenza sistematica inducono a ritenere che, al di là delle formule lessicali utilizzate, l'Autorità, in sede di approvazione, possa intervenire direttamente sulla disciplina proposta, in quanto investita della funzione regolatoria, apportandovi modifiche e sollecitando ulteriori aggiornamenti”*).

Coerentemente con tale premessa, la Sezione ha ritenuto che l'operatore che intenda censurare l'illegittimo esercizio del potere regolatorio da parte dell'Autorità nell'approvazione dei Codici di rete abbia l'onere di impugnare la delibera recante tale approvazione, nei termini a ciò previsti (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 luglio 2014, n. 1748).

1.3 Nel caso oggetto del presente ricorso, la delibera dell'Autorità recante l'approvazione della modifica del Codice di stoccaggio di Stogit è stata adottata, come detto, il 1° agosto 2013 e pubblicata sul sito dell'Autorità il 2 agosto 2013, mentre la notificazione del presente ricorso è avvenuta soltanto il 17 aprile 2014.

Tanto la difesa erariale (v. memoria del 22 settembre 2014, pagg. 8 s.) quanto quella di Stogit (v. memoria del 6 maggio 2014, pagg. 9 ss.) hanno eccepito l'irricevibilità dell'impugnazione, sottolineando il carattere, a loro avviso, strumentale della prospettazione del vizio di radicale nullità, finalizzato unicamente a beneficiare del più ampio termine normativamente previsto per la proposizione dell'azione di nullità rispetto a quello ordinariamente operante nei giudizi impugnatori. In aggiunta, Stogit ha altresì evidenziato nelle proprie difese la consumazione, alla data di notifica del ricorso, anche del termine per proporre l'azione di nullità (v. memoria di replica di Stogit del 26 settembre 2014, pag. 5).

L'eccezione merita accoglimento.

Ritiene il Collegio che dalla richiamata disposizione dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 130 del 2010 non possa evincersi l'attribuzione di un potere destinato a essere esercitato *una tantum* e, quindi, a consumarsi definitivamente una volta esercitato.

Ne deriva che non appare astrattamente configurabile il vizio di radicale nullità dell'atto regolatorio in ragione della mera sua riedizione dopo il primo esercizio.

D'altra parte, colgono nel segno anche le considerazioni svolte da Stogit in ordine al superamento, alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, anche del maggior termine previsto dall'articolo 31, comma 4 cod. proc. amm. per l'esercizio dell'azione di nullità.

1.4 Neppure sembra esservi spazio per ritenere sussistente, nella causa odierna, di un errore scusabile – secondo quanto richiesto dai ricorrenti con la memoria di replica del 27 settembre 2014 – tale da consentire di disporre la conseguente rimessione in termini.

I ricorrenti lamentano, in particolare, la difficoltà di apprendere della modifica apportata da Stogit al proprio Codice di stoccaggio, nella parte di loro interesse.

Ciò in quanto – nonostante la proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio di Stogit sia stata oggetto di consultazione (v. memoria di Stogit del 6 maggio 2014, pag. 15 e doc. 8 della stessa Stogit) – tuttavia i ricorrenti non ne avrebbero avuto effettiva conoscenza, per due ragioni. Anzitutto, perché essi avevano già operato la cessione bilaterale delle capacità di stoccaggio relative al periodo fino al 31 marzo 2014 e, quindi, non avevano né la titolarità né la gestione delle capacità di stoccaggio relative all'inverno successivo all'intervento della modifica del Codice di stoccaggio (v. pag. 21 ricorso). In secondo luogo, a causa delle modalità di svolgimento della consultazione relativa alla proposta di modifica del Codice di stoccaggio di Stogit.

La procedura, infatti, sarebbe rimasta aperta soltanto per sette giorni. Inoltre, nell'indice del Codice di stoccaggio pubblicato per la consultazione non sarebbe stata evidenziata in giallo la rubrica del paragrafo concernente il profilo di erogazione dello stoccaggio ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 2010 (a differenza delle rubriche degli altri paragrafi novellati, che invece recavano tale evidenziazione). Conseguentemente, la modifica sarebbe stata conoscibile solo leggendo direttamente il testo per esteso delle modifiche proposte da Stogit (v. memoria di replica dei ricorrenti del 27 settembre 2014, pagg. 6 ss.).

Al riguardo, come anticipato, il Collegio ritiene che non sussistano gli estremi per riconoscere la scusabilità dell'errore in cui sono incorsi i ricorrenti.

1.4.1 Per ciò che attiene alla circostanza che i due consorzi non abbiano preso conoscenza della modifica del Codice di stoccaggio in ragione dell'avvenuta cessione, da parte loro, delle capacità di stoccaggio relative al successivo inverno, questa appare una circostanza di mero fatto, non idonea a giustificare il comportamento inerte dei ricorrenti.

Non può infatti omettersi di considerare che, come sopra detto nella narrativa in fatto, i due consorzi hanno sottoscritto con Stogit contratti di conferimento di capacità di stoccaggio di durata quinquennale. Conseguentemente, appare indubitabile che gli stessi avessero l'onere di prendere conoscenza delle modifiche apportate al Codice di stoccaggio, in quanto potenzialmente idonee ad arrecare pregiudizio alle loro ragioni per le annualità successive, per le quali avevano piena disponibilità delle capacità di stoccaggio, non ancora cedute a terzi. Ciò che, in effetti, è quanto poi effettivamente accaduto.

1.4.2 Quanto alla ritenuta scarsa trasparenza delle modalità attraverso le quali Stogit ha reso conoscibile la proposta di modifica del Codice di stoccaggio, deve tenersi presente che – a prescindere dallo svolgimento della precedente fase di consultazione – le modificazioni stesse sono state approvate dall'Autorità, con una delibera di cui non si contesta la pubblicità e della quale i

ricorrenti, in quanto operatori professionali del settore, erano certamente in condizione di prendere conoscenza.

D'altra parte, una eventuale irregolarità o scarsa trasparenza nella fase di consultazione avrebbe potuto essere dedotta dai ricorrenti – al più – al fine di censurare le modalità di esercizio del potere regolatorio da parte dell'Autorità, non invece al diverso scopo di conseguire la rimessione in termini per impugnare, persino oltre la scadenza del termine previsto per l'esercizio dell'azione di nullità, la delibera (pubblica e pienamente conoscibile) con cui l'Autorità ha approvato le modifiche del Codice di stoccaggio.

1.5 In definitiva, il Collegio ritiene di non poter dare ingresso al primo motivo di ricorso, dovendo dichiarare l'irricevibilità dell'impugnazione proposta avverso la delibera dell'Autorità n. 353/2013/R/GAS del 1° agosto 2013, alla quale il motivo in questione si riferisce. Parimenti irricevibile è anche l'impugnazione della proposta di modifica del Codice di stoccaggio, antecedente alla suddetta delibera.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la delibera 85/2014/R/GAS, che – a loro avviso – sarebbe illegittima nella parte in cui prevede il rilascio delle capacità di stoccaggio conferite ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 2010 a Stogit, senza però liberare i rilascianti dal versamento della componente tariffaria *Cfix*. La stessa delibera sarebbe, inoltre, illegittima nella parte in cui prevede che le capacità rilasciate siano conferite all'asta solo una volta esaurite le capacità altrimenti disponibili all'impresa di stoccaggio.

2.1 Il motivo non può essere accolto, in ragione delle considerazioni che seguono.

Lo scopo, chiaramente evincibile, del decreto legislativo n. 130 del 2010 è quello di consentire alle imprese utilizzatrici del servizio di stoccaggio del gas naturale – eventualmente aggregate in consorzi, come nel caso degli odierni ricorrenti – di finanziare la realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio. Il testo normativo ha, a tal fine, previsto stringenti criteri al fine di consentire la partecipazione all'investimento da parte degli operatori economici in relazione alle loro effettive esigenze di avvalersi del servizio di stoccaggio del gas naturale.

Ciò emerge dalla lettura dell'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo, ove si fa riferimento all'entità dei consumi delle imprese partecipanti. In particolare, con riferimento ai consorzi di clienti finali industriali, l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo prescrive che gli stessi debbano presentare *“(...) consumo annuo individuale non inferiore a 5 milioni di metri cubi, per un volume complessivo pari a 50 milioni di metri cubi annui riferito alla media dei 3 anni termici precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo)”*, mentre per le aggregazioni di piccole e medie imprese si richiede *“che abbiano, in termini di volume complessivo, un consumo superiore a 5 milioni di metri cubi annui riferito alla media dei 3 anni termici precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo)”*.

Da ciò si ricava che il legislatore ha inteso consentire alle imprese la partecipazione agli investimenti nella realizzazione di capacità di stoccaggio, in modo che fosse assicurata la disponibilità delle capacità finanziate in favore dei soggetti finanziatori, i quali avrebbero potuto utilizzarla per le loro esigenze produttive, favorendosi per questa via – come evidenziato dall'articolo 1 del decreto legislativo, riportato nella narrativa in fatto – l'incontro tra la domanda dei clienti finali industriali e loro aggregazioni e la relativa offerta.

La circostanza che lo stesso decreto legislativo preveda espressamente, all'articolo 7, comma 4, la possibilità della cessione dei contratti o delle relative obbligazioni non elide tale dato fondamentale,

ossia la correlazione – almeno in principio – delle capacità di stoccaggio finanziate alle esigenze del finanziatore.

2.2 Alla luce di tale *ratio* normativa, prive di pregio appaiono le doglianze articolate dai ricorrenti.

E invero, la delibera 85/2014/R/GAS si è limitata a prevedere una mera facoltà in favore degli operatori; facoltà consistente nel c.d. “rilascio” delle capacità di stoccaggio a Stogit, al fine dell’assegnazione ad asta.

Si tratta, quindi – anzitutto – di una mera possibilità, che non preclude ai consorzi né l’utilizzazione diretta delle capacità loro disponibili, né la possibilità di operarne la c.d. “cessione bilaterale”.

Neppure può convenirsi con i ricorrenti circa la necessità “di fatto” di operare il rilascio, pena gravi perdite economiche. E ciò non solo perché – come detto – la destinazione da ritenere in certa misura “ordinaria” per le capacità di stoccaggio realizzate ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 2010 consiste nella loro utilizzazione diretta da parte dei finanziatori, ma anche in quanto le valutazioni svolte dai ricorrenti attengono a scelte di convenienza economica, come tali rimesse alla valutazione del singolo operatore, e che non possono dirsi “obbligate”. Tanto è vero che, secondo quanto dichiarato dagli stessi ricorrenti, per il periodo da aprile 2014 a marzo 2015 i due consorzi avrebbero rilasciato le capacità a Stogit e, dopo la collocazione ad asta di quelle relative ad aprile 2014, sarebbero rientrati nella disponibilità della capacità non assegnata (relativa al periodo maggio 2014-marzo 2015), che avrebbero poi ceduto bilateralmente ad altro operatore (v. memoria dei ricorrenti del 23 settembre 2014, pagg. 12 ss., nonché doc. 21 degli stessi ricorrenti).

2.3 La delibera impugnata non appare irragionevole neanche nella parte in cui, consentendo il rilascio delle capacità a Stogit al fine dell’assegnazione ad asta, ha lasciato comunque a carico dei consorzi il versamento del corrispettivo *Cfix*.

E invero, i ricorrenti sono tenuti a pagare tale corrispettivo fisso a Stogit per le capacità di stoccaggio loro disponibili, in virtù dei contratti sottoscritti con la stessa Stogit (v. articolo 5, punto 5.3, dove si legge che “*In tutti i casi di cessione di capacità di cui al Codice, l’UTENTE resta comunque tenuto alla corresponsione dei corrispettivi di capacità approvati dall’Autorità per la capacità oggetto di cessione*” – docc. 9 e 10 dei ricorrenti). Appare pertanto ragionevole che, in caso di assegnazione ad asta, i rilascianti non siano liberati dall’obbligo di versare tale corrispettivo.

Né appare ingiustificato che vi sia, in tale meccanismo, una differenza rispetto all’ipotesi della cessione bilaterale, laddove – secondo quanto affermato dai ricorrenti nella memoria di replica del 27 settembre 2014, pagg. 5 s. – per l’anno termico 2013-2014 il corrispettivo in questione sarebbe stato fatturato da Stogit ai cessionari, che avevano acquistato le capacità di stoccaggio dai consorzi. Ciò in quanto – a prescindere da ogni altra considerazione – in ogni caso non risulta agli atti del giudizio che il versamento diretto del corrispettivo *Cfix* da parte dei cessionari sia avvenuto previa liberazione dei cedenti dal relativo obbligo.

2.4 Infine, neppure appare ragionevole l’aver previsto che le capacità di stoccaggio rilasciate dai soggetti che ne hanno ottenuto il conferimento ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 2010 siano assegnate “a valle” rispetto alle capacità di stoccaggio di modulazione disponibili all’impresa di stoccaggio, posto che – come detto – la realizzazione di capacità di stoccaggio ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 2010 è prioritariamente diretta a soddisfare le esigenze di utilizzazione diretta da parte dei finanziatori.

2.5 Per tutte le suesposte ragioni, anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.

3. Per ciò che attiene al terzo e al quarto motivo di ricorso, nonché alla domanda risarcitoria, il Collegio ritiene di doverne differire l'esame, rinvenendosi la necessità di disporre l'intervento dei soggetti che, pur non apparendo qualificabili come controinteressati, tuttavia potrebbero subire un pregiudizio economico dall'accoglimento delle censure articolate dai ricorrenti.

3.1 Con il terzo motivo, infatti, i consorzi Gas Tera e Gas Tera P.M.I. rivolgono le proprie doglianze avverso la delibera dell'Autorità 144/2014/R/GAS, ritenendo che la stessa sia illegittima per due ragioni:

- in quanto avrebbe previsto il "conguaglio" tra il corrispettivo *Cfix* e il minore corrispettivo *Cfixmkt* solo per l'anno termico 2013-2014, e non anche per il periodo successivo;

- in quanto i destinatari finali del "conguaglio" stesso sono individuati negli utilizzatori della capacità di stoccaggio e, quindi, in caso di cessione bilaterale, nei cessionari, senza considerare che i titolari originari di quelle capacità di stoccaggio sono i veri danneggiati dalle dinamiche di mercato innescatesi a seguito delle recenti novità normative e regolatorie.

Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano per illegittimità derivata gli atti attuativi ed esecutivi delle delibere impugnate (tra cui, quindi, anche la delibera 144/2014/R/GAS) e, inoltre, deducono l'illegittimità dei decreti ministeriali del 15 febbraio 2013.

3.2 Al riguardo, Stogit eccepisce nelle proprie difese l'inammissibilità dell'impugnazione della suddetta delibera n. 144/2014/R/GAS, poiché il ricorso non risulta notificato a nessuno dei destinatari del conguaglio, i quali sarebbero però potenzialmente lesi dall'accoglimento delle doglianze dei ricorrenti (v. memoria di Stogit del 6 maggio 2014, pag. 13).

3.3 Il Collegio non ritiene di poter accogliere la suddetta eccezione, poiché i soggetti in questione non sembrano potersi qualificare tecnicamente come controinteressati ai quali il ricorso dovesse essere notificato.

E' ben vero, infatti, che tali operatori ritraggono un vantaggio dalla delibera n. 144/2014/R/GAS, che prevede un conguaglio in loro favore. Ed è altresì vero che la delibera si riferisce a una platea di destinatari delimitata e potenzialmente determinabile, in quanto essa prevede un vantaggio economico soltanto in favore dei soggetti utilizzatori della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2013-2014. Tuttavia, tale circostanza non implica automaticamente che siano ravvisabili destinatari individuati o facilmente individuabili in base al provvedimento impugnato, secondo quanto richiesto dall'articolo 41, comma 2, cod. proc. amm. e dalla costante elaborazione giurisprudenziale al fine di poter rinvenire dei controinteressati in senso tecnico. E invero *"per pacifica giurisprudenza, per controinteressato in senso tecnico si deve intendere quel soggetto titolare di un interesse alla conservazione dell'atto o alla mancata adozione dell'atto, che il ricorrente intende superare, individuato nell'atto stesso o facilmente individuabile (come chiarito dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio con la decisione 8 maggio 1996, n. 2)"* (così Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5279).

Nel caso di specie, la platea dei destinatari della delibera impugnata risultava, all'epoca della sua pubblicazione, solo astrattamente determinabile mediante apposite operazioni – peraltro rimesse all'impresa maggiore di stoccaggio – consistenti nel riscontro nominativo degli utilizzatori delle capacità di stoccaggio.

Né appare rilevante la circostanza che i ricorrenti dovessero conoscere alcuni dei beneficiari dei suddetti conguagli e, in particolare, gli operatori ai quali essi stessi avevano ceduto le proprie

capacità di stoccaggio, poiché l'esistenza di controinteressati in senso tecnico rispetto all'impugnazione dell'atto deve essere determinata in base al contenuto del provvedimento e di eventuali ulteriori atti conoscibili ai quali esso rinvia, e non sulla base di dati eventualmente conosciuti di fatto dai ricorrenti.

3.4 L'esclusione della qualità di controinteressati in capo agli utilizzatori delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2013-2014 non esime, tuttavia, il Collegio da un approfondimento in merito alla posizione di tali soggetti.

E invero, secondo quanto diffusamente argomentato, si tratta di operatori economici che – essendo destinatari di un beneficio economico – sarebbero danneggiati dall'accoglimento delle doglianze dei ricorrenti. Essi, quindi, sarebbero potenzialmente legittimati a proporre opposizione di terzo nei confronti della sentenza, ai sensi dell'articolo 108 cod. proc. amm., posto che accanto al controinteressato in senso tecnico sono ravvisabili le ulteriori tipologie individuate dalla giurisprudenza *“nel controinteressato sopravvenuto e nel controinteressato occulto o sostanziale, ossia o in colui che abbia conseguito una utilità da un provvedimento ulteriore conseguente alla conclusione di un procedimento autonomo rispetto a quello presupposto già impugnato, ovvero in colui che sia sostanzialmente un contro interessato, ma non sia facilmente individuabile dalla lettura dell'atto impugnato”*, i quali *“per proporre l'opposizione di terzo – non avendo la qualità di controinteressato in senso tecnico cui andava notificato il ricorso originario – devono risultare titolari di una posizione giuridica autonoma e incompatibile, come tutte le altre ipotesi nelle quali un terzo pretenda di proporre opposizione”* (Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5279).

Pertanto – ben consapevole che l'esercizio del potere di disporre la chiamata di terzi non possa valere a sopperire all'onere del ricorrente di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato (Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2013, n. 4530) – il Collegio ritiene che nel caso di specie sia proprio la non identificabilità di controinteressati in senso tecnico a comportare l'ammissibilità, sotto questo profilo, delle censure qui considerate e, al contempo, a evidenziare la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 28, comma 3, e dall'articolo 51 cod. proc. amm. per disporre l'intervento nel giudizio degli operatori che sarebbero potenzialmente lesi dall'accoglimento delle doglianze dei ricorrenti, ossia gli utenti nei confronti dei quali è operato il ricalcolo delle partite economiche ai sensi della delibera 144/2014/R/GAS.

Ritiene, conclusivamente, il Collegio che l'esame del terzo e del quarto motivo di ricorso, nonché della domanda risarcitoria, debbano essere rinviati a un momento successivo all'evocazione in giudizio di tali soggetti.

3.5 In considerazione di quanto precede, il Collegio ritiene di disporre a carico di Stogit l'onere di comunicare ai ricorrenti, entro il termine di venti giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, i nominativi degli operatori economici nei confronti dei quali è previsto il ricalcolo delle partite economiche ai sensi della delibera 144/2014/R/GAS.

I consorzi ricorrenti provvederanno quindi, entro i successivi venti giorni, alla notifica del ricorso e della presente sentenza nei confronti degli operatori individuati, depositando la prova della notifica entro quindici giorni dal momento in cui l'ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario.

3.5.1 Essendo plausibile che il numero dei soggetti da evocare in giudizio sia assai elevato, il Collegio autorizza fin d'ora i ricorrenti a provvedere alla notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm.

A tal fine, occorre tenere presente che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”* e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge.

Ritiene, pertanto, il Collegio di seguire quella giurisprudenza, la quale ha affermato che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni degli articoli 52, comma 2, cod. proc. amm. e 151 c.p.c. si evinca la possibilità di *“disapplicare l'art. 150, comma 3, c.p.c. nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica”* (così TAR Lazio, Roma, sez. III bis, ord. 12 novembre 2013, n. 4396).

Conseguentemente, la notificazione per pubblici proclami potrà avvenire mediante la sola pubblicazione sul sito *web* dell'Amministrazione e dell'impresa maggiore di stoccaggio, posto che tale modalità appare soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli operatori economici interessati, senza al contempo determinare un eccessivo aggravio economico a carico dei ricorrenti.

In particolare, qualora i ricorrenti si avvalgano di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nonché sul sito *web* di Stogit, di un avviso, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c.- gli estremi dei provvedimenti cui si riferiscono il terzo e il quarto motivo di ricorso, non decisi con la presente sentenza, e una sintesi dei motivi stessi;
- d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti nei confronti dei quali è operato il ricalcolo delle partite economiche ai sensi della delibera 144/2014/R/GAS, con indicazione dei relativi nominativi;
- e.- l'indicazione del numero della presente sentenza, facendo menzione della circostanza che con la stessa pronuncia è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
- f.- il testo integrale del ricorso;
- g. - l'indicazione della data dell'udienza fissata con la presente sentenza per la prosecuzione della trattazione del ricorso.

Qualora ricorra la possibilità di avvalersi delle suesposte modalità di notificazione per pubblici proclami, i ricorrenti dovranno comunicare all'Autorità e a Stogit la volontà di procedere in tal senso entro il termine di dieci giorni dalla data in cui abbiano ricevuto dalla stessa Stogit l'indicazione dei nominativi dei destinatari della notifica. La richiesta di pubblicazione sui siti *web* dovrà essere corredata dalla trasmissione dei *files* relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e al ricorso introduttivo del presente giudizio.

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e Stogit saranno tenute a pubblicare sul proprio sito *web*, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente

sentenza (di cui dovranno essere riportati gli estremi). La pubblicazione dell'avviso e del ricorso dovrà avvenire in una apposita sezione dei siti *web*, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura "*atti di notifica*".

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sui siti *web* fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio.

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dall'Autorità e da Stogit in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata.

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dai ricorrenti entro quindici giorni dalla data di inizio di ciascuna di esse.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo che i ricorrenti dovranno versare all'Autorità e a Stogit per l'attività di pubblicazione sul sito in € 100,00 (euro cento/00) per ciascuna, da corrispondersi secondo le modalità che saranno comunicate dai predetti soggetti.

5. Per la prosecuzione della trattazione del ricorso ritiene il Collegio di fissare l'udienza pubblica del 9 aprile 2015.

6. La determinazione sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara irricevibili le doglianze articolate con il primo motivo di ricorso;
- respinge le doglianze articolate con il secondo motivo di ricorso;
- al fine di decidere sul terzo e sul quarto motivo di ricorso ordina, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 e dell'articolo 51 cod. proc. amm., l'intervento nel giudizio dei terzi indicati in motivazione, con le modalità ivi specificate;
- fissa, per la prosecuzione della trattazione del ricorso, l'udienza pubblica del 9 aprile 2015.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lorenzo Stevanato, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)